

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	44
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	46

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	3
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori proposte emendative presentate dai relatori e relativi subemendamenti</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	35

SEDE REFERENTE

Lunedì 28 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione **Ciro MASCHIO**. — Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani **Andrea Abodi** e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento **Matilde Siracusano**.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ciro MASCHIO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Ciro MASCHIO, presidente, con riferimento al provvedimento in titolo, comunica che i relatori hanno depositato gli emendamenti 14.011, 14.012 e 16.012, già trasmessi ai commissari, rispetto ai quali sono pervenuti 5 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che, prima della seduta, i relatori hanno depositato la proposta emendativa 16.013 (*vedi allegato 1*), già inviata a tutti i deputati, per la quale il termine per i subemendamenti scadrà alle ore 15.30 della giornata di oggi.

Ricorda che nell'ultima seduta, svoltasi lo scorso martedì 22 ottobre, le Commissioni riunite hanno esaminato le proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 18, e i relatori ed il Governo hanno espresso i pareri relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Comunica che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Gusmeroli 1.72, Morrone 1.81 e Montemagni 1.86, Zucconi 1.102, Congedo 1.115 e 1.185, Zucconi 1.188, 1.189, 1.191 e 1.192, Buonguerrieri 1.194, Varchi 1.207, Zucconi 1.208 e Congedo 1.209.

Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che prima dell'inizio della seduta, i deputati del PD presenti hanno comunicato alla presidenza di voler sottoscrivere gli emendamenti Congedo 1.185, Zucconi 1.189 e 1.191. Afferma che tali emendamenti non possono considerarsi ritirati, dal momento che la sottoscrizione da parte dei componenti del proprio gruppo è intervenuta prima che i proponenti li ritirassero. In proposito, evidenzia come gli uffici abbiano raccolto le predette richieste di sottoscrizione senza informare dell'avvenuto ritiro delle proposte emendative: ciò confermerebbe che il ritiro è avvenuto in un momento successivo.

Saverio CONGEDO (FDI) tiene a precisare che il ritiro è avvenuto prima dell'inizio della seduta.

Piero DE LUCA (PD-IDP) rileva l'inopportunità dei comportamenti tenuti dal gruppo Fratelli d'Italia, che sta impedendo un dibattito sulle richiamate proposte emendative, nonostante le stesse siano state sottoscritte dal gruppo del PD.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ricorda che è prassi consolidata quella per cui gli emendamenti ritirati prima dell'inizio della seduta non possono essere fatti propri da alcuno, indipendentemente dal momento in cui interviene la richiesta di sottoscrizione.

Federico GIANASSI (PD-IDP), ricollegandosi a quanto affermato dai colleghi del proprio gruppo, ribadisce che i tre emendamenti Congedo 1.185, Zucconi 1.189 e 1.191 sono stati sottoscritti dal Partito Democratico precedentemente al loro ritiro da parte dei presentatori. Reputa pertanto incomprensibile che tali emendamenti possano considerarsi ritirati.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel fare presente ai colleghi che non è in discussione una questione politica, ma di tipo procedurale, ribadisce che la prassi consolidata prevede che, nel caso in cui un emenda-

mento venga ritirato prima dell'inizio della seduta, indipendentemente da una sua eventuale sottoscrizione, non possa essere fatto proprio da altri deputati.

Sottolinea, quindi, che le richieste di sottoscrizione non precludono il ritiro delle proposte emendative da parte dei presentatori, avvenuto prima dell'inizio della seduta.

Piero DE LUCA (PD-IDP) ritiene scorretto che il tempo precedente all'inizio della seduta venga considerato un tempo indefinito, senza tenere in considerazione la precisa scansione temporale dei diversi atti.

Nel sottolineare che le sottoscrizioni sono intervenute in ogni caso dopo le 14, dunque dopo l'orario previsto in convocazione per l'inizio della seduta, sostiene sia necessario accertare se la sottoscrizione degli emendamenti in discussione sia intervenuta prima del ritiro degli stessi o successivamente. Chiede, quindi, che la seduta sia sospesa per effettuare i richiesti accertamenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in risposta a quanto richiesto dall'onorevole De Luca, precisa anzitutto che la seduta ha formalmente inizio quando il presidente ne dichiara l'apertura, non assumendo alcuna rilevanza, a questi fini, l'orario indicato in convocazione.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), nel ricollegarsi a quanto detto in precedenza dai colleghi, auspicando che la presidenza del presidente della Commissione Giustizia possa portare « giuridicità » allo svolgimento dei lavori, sostiene che l'inizio della seduta ritardato rispetto all'orario indicato in convocazione sia stato strumentale al preciso disegno delle forze di maggioranza di « portare a morire » gli emendamenti ritirati al di fuori della seduta. Auspica, pertanto, che i richiamati emendamenti sottoscritti dal PD vengano posti in votazione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, a sostegno di quanto precedentemente affermato, richiama la seduta della Commissione Giustizia dell'11 aprile 2022, nella quale l'al-

lora presidente Perantoni ha esplicitato la regola secondo cui nel caso di ritiro prima della seduta, nessun deputato, ivi compreso il presentatore, ha la possibilità di far porre ai voti gli emendamenti ritirati.

Federico GIANASSI (PD-IDP), nell'evidenziare gli elementi di diversità del caso di specie rispetto al precedente richiamato, ribadisce che la sottoscrizione del gruppo PD è precedente al ritiro.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea come il precedente richiamato riguardi un caso procedurale del tutto analogo a quello oggi in esame, non rilevando il momento in cui è stata avanzata la richiesta di sottoscrizione, bensì la circostanza che gli emendamenti siano stati ritirati prima dell'inizio della seduta. Evidenzia poi che nel precedente dell'11 aprile 2022, la richiesta di sottoscrizione intervenne addirittura giorni prima del ritiro.

Piero DE LUCA (PD-IDP) rileva che la volontà delle forze di opposizione non è ostruzionistica, ma diretta a consentire la discussione degli emendamenti in questione. Si domanda come mai i componenti del proprio gruppo non siano stati avvisati dell'intervenuto ritiro degli emendamenti prima dell'inizio della seduta. Chiede, quindi, se vi sia un documento che attesti l'orario del ritiro.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sulla scorta delle considerazioni precedentemente svolte, ribadisce che non è rilevante l'ora del ritiro, ma se esso è avvenuto prima o dopo l'inizio della seduta e che, per tali ragioni, il presidente fornisce tali informazioni all'avvio della seduta.

Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative precedentemente accantonate, riferite agli articoli successivi al primo.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sugli emendamenti Osnato 7.2 e 7.3 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in

allegato (*vedi allegato 2*). Formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Congedo 11.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Bisa 14.5, nonché sugli identici emendamenti Simiani 14.6, Congedo 14.7, Lovecchio 14.8, a condizione che vengano tutti riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi dei Relatori 14.011 e 14.012, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre esprime parere contrario sui subemendamenti ad essi riferiti.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mollicone 15.7 e sull'articolo aggiuntivo Mantovani 16.07, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi dei Relatori 16.012 e 16.013.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione della seduta al fine di esaminare i testi delle proposte di riformulazione presentate.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che il proponente accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Osnato 7.2 e avverte che, in caso di sua approvazione, si intenderà assorbito l'emendamento Osnato 7.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Osnato 7.2 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che il proponente accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Congedo 11.01.

Le Commissioni approvano l'emendamento Congedo 11.01, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti accettano la proposta di riformulazione in identico testo dell'emendamento Bisa 14.5 e degli identici emendamenti Simiani 14.6, Congedo 14.7 e Lovecchio 14.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bisa 14.5 e gli identici emendamenti Simiani 14.6, Congedo 14.7 e Lovecchio 14.8, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*), respingono i subemendamenti Pavanelli 0.14.011.1, Ilaria Fontana 0.14.011.2 e 0.14.011.3 e approvano l'articolo aggiuntivo 14.011 dei Relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*). Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono altresì i subemendamenti Ilaria Fontana 0.14.012.1 e 0.14.012.2 e approvano l'articolo aggiuntivo 14.012 dei Relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che il proponente accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Mollicone 15.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mollicone 15.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti accettano la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mantovani 16.07. Avverte altresì che, alla scadenza del relativo termine, non sono pervenuti subemendamenti riferiti all'emendamento dei Relatori 16.013.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Mantovani 16.07, come riformulato (*vedi allegato 2*),

16.012 e 16.013 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avendo concluso l'esame delle proposte emendative presentate agli articoli successivi all'articolo 1, avverte che l'esame riprenderà dall'emendamento Dori 1.1, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative all'articolo 1 precedentemente accantonate.

Daniela DONDI (FDI) con riguardo agli emendamenti accantonati nella scorsa seduta, esprime, anche a nome degli altri relatori, parere favorevole sugli identici emendamenti Montemagni 1.60 e Bergamini Deborah 1.61 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e sugli identici emendamenti Gebhard 1.88 e Del Barba 1.89 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Restano invece ancora accantonati gli ulteriori emendamenti su cui non ha espresso ancora il parere dei relatori.

Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Devis DORI (AVS) con riferimento all'emendamento 1.1 a sua prima firma, esprime delusione per il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sul proprio emendamento soppressivo, evidenziando come tramite la soppressione dell'articolo 1 si potrebbero evitare notevoli problemi all'interno della maggioranza nonché tra il Governo e la Commissione europea.

Sottolinea che l'articolo 1 non pone effettivamente rimedio alla procedura di infrazione n. 4118 del 2024 e, per di più, aggrava la violazione del diritto dell'Unione europea, poiché si proroga ulteriormente la durata delle concessioni balneari in atto senza procedere ad alcuna gara per l'affidamento delle stesse.

Rammenta che, a partire dal 2016, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è

pronunciata più volta sulla materia, come anche il Consiglio di Stato più recentemente, evidenziando come non si possa continuare a prolungare le concessioni balneari senza bandire alcuna gara.

Ritiene, pertanto, che l'eventuale approvazione dell'articolo 1 comporterebbe l'avvio di ulteriori procedure di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea.

Infine, auspica che il Governo tramite questa norma non stia cercando di favorire qualcuno, rinviando ad un momento successivo l'avvio delle procedure di gara per le concessioni balneari.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Dori 1.1, Del Barba 1.3.

Patty L'ABBATE (M5S) sottoscrive l'emendamento Caso 1.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 1.6.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Montemagni 1.40, accantonato dai relatori.

Intervenendo in dichiarazione di voto, illustra l'emendamento a sua prima firma 1.47, rilevando come, in assenza di novità legislative, il provvedimento rischi di avere effetti distruttivi sulle imprese a gestione familiare come quelle balneari.

Osserva, infatti, come già con il Governo Draghi si sarebbe potuto raggiungere un compromesso con l'Unione europea volto a garantire le imprese del settore e, simultaneamente, il rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Nel ricordare come il comparto delle imprese balneari abbia caratteristiche molto diverse tra il nord ed il sud del Paese, richiama le note difficoltà concernenti l'accesso al credito nonché concernenti lo svolgimento di attività imprenditoriale in presenza di norme primarie e regolamentari confuse.

Fa presente, inoltre, che soprattutto al Sud molti enti territoriali non si sono dotati del piano delle coste, lamentando come

questa incapacità amministrativa abbia avuto ricadute negative non solo sull'ambiente, ma anche sulla capacità delle imprese balneari di svolgere la propria attività, poiché gli enti territoriali non hanno affrontato la questione delle spiagge libere.

Prosegue rimarcando come la debolezza strutturale propria delle imprese balneari rischi di renderle obiettivo di azioni predatorie da parte della criminalità organizzata, in assenza di regole chiare e certe sugli indennizzi da riconoscere e sulle relative modalità di calcolo.

Lamenta, altresì, che l'assenza di una visione chiara sul tema delle concessioni balneari ha impedito alle imprese del comparto di beneficiare dei contributi previsti dai piani e programmi regionali per la realizzazione di nuovi investimenti. Sottolinea, inoltre, come tale danno sia più intenso per le regioni del sud Italia, dove è più complesso realizzare investimenti nonostante il turismo balneare sia per molti la primaria fonte di reddito e di lavoro.

Stigmatizza quindi il fatto che il Governo, al fine di consentire a Raffaele Fitto di diventare commissario europeo, si sia arreso ad un rispetto pedissequo delle norme europee in materia di concorrenza, che rischia di affossare le imprese balneari italiane.

Rileva che gli emendamenti ritirati dal gruppo di Fratelli d'Italia erano accomunati a quelli dell'opposizione da due elementi: il riconoscimento del valore dei beni immateriali e l'eliminazione del limite degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni per l'indennizzo ai concessionari uscenti. Precisa che tale termine non è richiesto dalla normativa europea in materia di concorrenza. Sostiene quindi che il ritiro di tali emendamenti sia il frutto della resa accettata dal Governo per consentire a Raffaele Fitto di accreditarsi dinanzi al Parlamento Europeo come un convinto europeista e di poter quindi ricevere un parere favorevole per la nomina a membro della Commissione europea.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 1.47.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.48; si intende vi abbiano rinunciato.

Devis DORI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento a sua prima firma 1.49, ne illustra le finalità rimarcando l'importanza di garantire che una quota minima non inferiore al cinquanta per cento del demanio marittimo di ogni comune sia riservata al pubblico e gratuito uso.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Dori 1.49 e l'emendamento Simiani 1.55.

Patty L'ABBATE (M5S) interviene in dichiarazione di voto sottoscrivendo l'emendamento Caso 1.59 ed illustrandone le finalità. Chiede che non siano nuovamente commessi gli errori del passato e che si faccia in modo che le procedure selettive per la concessione delle aree facenti parte del demanio marittimo tengano nella dovuta considerazione la sostenibilità ambientale e sociale, garantendo la conservazione di tali aree per le generazioni future.

Ritiene che l'imposizione di obblighi in materia di *nature based solution* e la rinaturalizzazione delle coste, la manutenzione degli arenili e delle zone dunali costituiscano modalità appropriate per raggiungere tale obiettivo. Osserva, infatti, che tali azioni s'inscrivono nel più ampio quadro della transizione ecologica, operando non solo a beneficio della popolazione locale, ma anche del settore turistico evitando che le coste siano irrimediabilmente rovinare e deturpate. Ribadisce, infine, la necessità di salvaguardare l'importantissimo capitale ambientale e paesaggistico di cui l'Italia dispone.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.59.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che i proponenti hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Montemagni 1.60 e Deborah Bergamini 1.61.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Montemagni 1.60 e Deborah Bergamini 1.61, dichiara la contrarietà del proprio gruppo alla riformulazione proposta. Stigmatizza, infatti, che essa determinerebbe la sanatoria dei manufatti eretti sulle aree oggetto di concessione demaniale che non siano oggetto di ordinanze di demolizione da parte delle autorità competenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ritiene che l'approvazione dell'emendamento come riformulato precluderebbe la demolizione di quanto realizzato *contra legem*, costituendo il provvedimento un vero e proprio condono occulto.

Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, si associa parzialmente alle considerazioni svolte dal collega Cafiero De Raho, rilevando tuttavia come la prima parte della riformulazione proposta degli identici emendamenti Montemagni 1.60 e Deborah Bergamini 1.61 sia invece condivisibile e abbia un contenuto analogo a quello dell'emendamento Gnassi 1.176. Chiede, pertanto, di rivalutare il parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento Gnassi 1.176.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara la propria disponibilità a modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Gnassi 1.176 a condizione che sia riformulato in identico testo degli emendamenti oggetto di esame.

Piero DE LUCA (PD-IDP), a nome del proprio gruppo, non accoglie la proposta di riformulazione per l'emendamento Gnassi 1.176, non potendo accettarne la seconda parte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Montemagni 1.60 e Deborah Bergamini 1.61 come riformulati (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Bonafè 1.62.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Cannizzaro 1.66 e 1.76.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), sottoscrive l'emendamento Caso 1.74 e ne illustra le finalità osservando come alcuni tratti di costa potrebbero essere inaccessibili senza transitare per gli stabilimenti balneari per le persone che intendano sostare presso il terreno demaniale senza avvalersi dei servizi offerti da questi ultimi. Sebbene il diritto di accesso sia previsto dall'ordinamento giuridico, rappresenta che è noto che molti concessionari, di fatto, lo impediscono e che i cittadini non possono sempre rivolgersi alle forze dell'ordine per farlo rispettare. Chiede pertanto che l'emendamento sia approvato, dal momento che esso si limita ad introdurre l'obbligo di assicurare la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, senza che esso comporti oneri finanziari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 1.74.

Piero DE LUCA (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.75, a sua prima firma, per richiamare l'attenzione della maggioranza e dell'Esecutivo sul tema della tutela delle spiagge libere. Ritiene doveroso che il provvedimento in esame, il quale mira a riorganizzare complessivamente il comparto delle concessioni, stabilisca alcuni punti fermi a salvaguardia delle spiagge libere, evitando in tal modo che si estenda il litorale da affidare in concessione sulla base di strumenti di pianificazione territoriale. Ritiene infatti necessario che sia sempre garantito il libero e gratuito accesso alla spiaggia, ai fini della balneazione e del raggiungimento della battigia.

Replicando ad alcuni colleghi di maggioranza presenti in aula, secondo cui come siano già vigenti nell'ordinamento disposizioni in tal senso, ritiene che sia a maggior ragione doveroso approvare la proposta emendativa in esame, la quale consente di esplicitare un principio importante. Ricorda come la legge annuale sulla concorrenza emanata dal Governo Draghi già recasse specifiche prescrizioni in materia di

indennizzo al concessionario uscente, e che tali norme sono state cancellate per volontà dell'Esecutivo con l'articolo 1 del provvedimento in esame.

Ritiene necessario che la tematica debba essere affrontata al netto delle ideologie, non per rispondere a esigenze dei partiti, ma per difendere il libero accesso delle famiglie al mare e tutelare l'estensione delle spiagge libere. L'approvazione concorde della proposta emendativa, a suo avviso, avrebbe una portata rivoluzionaria, consentendo alla collettività di usufruire delle spiagge italiane. Chiede dunque alla sottosegretaria Siracusano e al Governo di riconsiderare il parere sull'emendamento in esame.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO evidenzia che l'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 400 del 1993 consente alle regioni di predisporre, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria. La proposta emendativa in discussione conterrebbe dunque una norma ultronea.

Rileva inoltre che l'articolo 1 del provvedimento in esame si occupa delle procedure di concessione delle aree demaniali e non interviene, invece, sull'estensione delle aree che possono essere affidate in concessione.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nel replicare alla sottosegretaria, ritiene che le sue parole confermino l'esigenza di introdurre la disposizione di cui all'emendamento in discussione in una fonte di rango primario, valida su tutto il territorio nazionale. Chiarire questo principio in una norma di legge potrebbe anzi porre un vincolo agli enti territoriali, cui verrebbe in tal modo vietato di affidare in concessione le attuali spiagge libere. Ribadisce che il principio espresso dalla proposta emendativa è quello di non intaccare l'estensione delle spiagge libere esistenti.

Andrea GNASSI (PD-IDP) auspica che, nell'ambito del limitato spazio di lavoro

consentito alle Commissioni riunite, vengano tuttavia posti alcuni punti fermi. Tali tematiche a suo avviso esulano dalla polemica politica, per la quale ritiene invece che vi sarà spazio durante la discussione del provvedimento in Assemblea.

Ritiene importante che non si trascuri l'impatto di disposizioni che affidano competenze alle Regioni. Sottolinea al riguardo come la conformazione geografica delle coste italiane sia eterogenea e presenti specifiche peculiarità: tali peculiarità fanno in modo che in alcune zone, ove gran parte del litorale è affidato in concessione, l'accesso alle spiagge libere sia di fatto precluso. Il provvedimento in esame, a suo parere, sembra dimenticare tali caratteristiche del territorio.

Sotto un diverso profilo, lamenta che il Governo ha costruito una narrazione quasi lobbistica della gestione delle spiagge italiane; né comprende come siano state condotte le negoziazioni nelle sedi europee, dal momento che la rappresentazione delle coste italiane mostrata agli organi europei sembrerebbe aver evidenziato circa 4000 chilometri di costa in più rispetto alla realtà geografica, quasi a dimostrare che le coste italiane non sono una risorsa limitata e, dunque, in relazione ad esse non troverebbe applicazione la direttiva *Bolkestein*.

Evidenzia inoltre che non tutte le regioni applicano uniformemente la norma citata dalla sottosegretaria. Rammenta che il turismo balneare è uno dei comparti più importanti del turismo nazionale, di cui rappresenta circa il 32 per cento; per rendere più competitivo il litorale italiano, molte aree geografiche del Paese hanno utilizzato sistemi di aggregazione comune, volti alla promozione collettiva del territorio – si pensi ai siti Visit Romagna e Visit Salento – i quali consentono a più potenziali concedenti di mettere insieme le risorse, in modo da distribuire adeguatamente il numero di spiagge in concessione e le aree a libero accesso.

Rileva dunque che il Governo, se da un lato promuove idee autonomistiche, dall'altro non rende possibile ai Comuni superare le quote di spiagge libere rispetto a quanto previsto dagli attuali strumenti di program-

mazione territoriale. Tale mancanza di visione comune è confermata dalle disposizioni del decreto-legge in commento. Lamenta inoltre come le Regioni non siano state coinvolte nella stesura del provvedimento in discussione.

Davide BELLOMO (LEGA), ricollegandosi a quanto già evidenziato dalla sottosegretaria Siracusano, rileva che l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 e la legge n. 296 del 2006 già recano norme che consentono il libero transito alla battigia e la balneazione anche in aree date in concessione. Evidenzia che le associazioni di consumatori, sui propri siti istituzionali, forniscono istruzioni su come far valere il diritto dei cittadini al libero accesso alle spiagge. Ciò a sostegno dell'assunto per cui la proposta emendativa in discussione sembra contenere norme ultronee rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Luca 1.75.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per illustrare l'emendamento 1.77 a sua prima firma. Al di là delle polemiche riguardanti il ritiro e la sottoscrizione di emendamenti, ritiene opportuno fornire una lettura contestualizzata della normativa riguardante le concessioni balneari, che tenga conto dell'esistenza di uno strumento molto importante: il cosiddetto Piano del Mare, elaborato e approvato con cadenza triennale dal Comitato interministeriale per le politiche del mare – CIPOM.

Esso dunque rientra nelle competenze del Ministero della Protezione Civile e del Mare, struttura che a suo parere si avvale di risorse estremamente valide, quali il capo di gabinetto e il Capo del Dipartimento del Mare.

Nel ricordare che l'Esecutivo dispone di una specifica struttura competente sulle risorse del mare, ovvero il citato Comitato interministeriale, rammenta altresì che, anche in sede europea, la Commissione guidata dalla presidente Von der Leyen intende individuare un Piano europeo del mare, da affidare allo IUAV di Venezia.

Evidenzia quindi che tale competenza appare ancora più rilevante di quella concernente la gestione della terraferma, dato che dal mare si traggono fondamentali risorse energetiche e alimentari. A suo parere, il futuro dell'Italia risiede nella consapevole gestione del mare.

Sotto un diverso profilo, evidenzia che l'articolo 1 del provvedimento in esame si pone in contrasto con la direttiva *Bolkestein*, la quale promana dal principio di libertà di stabilimento, che costituisce uno dei pilastri fondanti dell'Unione europea assieme al principio di coesione.

L'Italia si trova dunque a dover adeguare la disciplina nazionale sulle concessioni demaniali marittime alle novità disruptive della richiamata direttiva, la cui emanazione ha messo in difficoltà imprese e sistemi economici dotati di *asset* risalenti nel tempo, che si trovano adesso in condizioni di incertezza.

Reputa che, al riguardo, l'Esecutivo abbia fatto delle promesse ingannevoli e impossibili da mantenere, in particolare per quanto concerne l'intendimento di prorogare *sine die* le vigenti concessioni.

Ritiene che le proroghe susseguitesi nel tempo abbiano di fatto danneggiato i concessionari, poiché l'assenza di una prospettiva di lungo termine impedisce alle imprese di avere forza economica, di ottenere finanziamenti bancari, di fare innovazione e migliorare la qualità dell'offerta turistica.

Ricollegandosi alla necessità di leggere la normativa vigente in uno specifico contesto, ribadisce l'importanza di esaminare la direttiva *Bolkestein* sia nel contesto del Piano del Mare, sia con riferimento alla direttiva europea 2014/89/UE, che prevede una programmazione della gestione della terraferma in coordinamento con lo specchio d'acqua corrispondente.

Ricorda inoltre che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza del 9 novembre del 2021, ha indicato quali siano le modalità per effettuare un corretto bilanciamento tra la valorizzazione del patrimonio esperienziale degli stabilimenti balneari e le regole unionali sulla *par condicio*. Sottolinea come le scelte dell'esecutivo siano andate in una direzione opposta rispetto

alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato. Conclude evidenziando che la proposta emendativa a sua firma intende considerare «enti concedenti» anche quelli che possono essere di supporto allo svolgimento dei bandi di gara, allo scopo di garantire che gli stabilimenti balneari siano dati in concessione mediante strumenti contrattuali il più possibile adeguati.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Alfonso 1.77.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 1.79, dichiara che esso mira ad integrare l'articolo 4 della legge 118 del 2022, prevedendo che l'ente concedente, nella predisposizione del bando di gara, si avvalga della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di attipio e linee guida elaborati dall'autorità medesima.

Ritiene, infatti, che le concessioni demaniali possano essere soggette alle diversificate valutazioni delle diverse stazioni appaltanti, le quali, in assenza di un modello nazionale, nell'elaborazione dei bandi di gara, possono definire dei criteri volti a favorire in modo arbitrario l'uno o l'altro offerente. A suo avviso risulta necessario predisporre un bando di gara tipo, al fine di garantire l'uguaglianza tra i concorrenti e il rispetto delle regole, evitando in tal modo che pratiche corruttive possano trovare ingresso nel momento precedente all'avvio della gara.

Sottolinea, quindi, che l'emendamento in esame è volto ad impedire che interessi privati possano condizionare l'esercizio dei poteri pubblici. Conclusivamente, ribadisce l'importanza di superare le diversità nelle procedure di gara.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 1.79.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lovecchio 1.80 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Stefanazzi 1.82.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Gebhard 1.88 e Del Barba 1.89.

Saverio CONGEDO (FDI) sottoscrive l'emendamento Gebhard 1.88.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gebhard 1.88 e Del Barba 1.89 come riformulati (*vedi allegato 2*) e respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sottanelli 1.92, Simiani 1.93 e Dori 1.94, nonché l'emendamento Simiani 1.95.

Andrea GNASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 1.98, dichiara che esso è fondato su una duplice motivazione, tecnica e politica.

Sul piano tecnico, ritiene opportuna la previa individuazione, da parte dell'ente concedente, del numero massimo di lotti che possono essere assegnati, con un vincolo di assegnazione e non solo di partecipazione, che imbriglia *ex ante* l'autonomia dell'ente. Sul piano politico, ritiene che la mancata previsione di un numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente o per il quali il medesimo concorrente può partecipare, rischi di attrarre i colossi della finanza e i capitali della criminalità organizzata.

Sottolinea che nel cambiare un modello è necessario avere chiaro il punto cui approdare, cosa che tuttavia manca nel testo in esame. Ritiene, quindi, necessario che i sottolineati aspetti di merito vengano affrontati in Commissione, prima di arrivare in Assemblea.

In particolare, evidenzia come nel provvedimento in esame manchi una reale difesa delle coste italiane e della loro biodiversità. La scelta di non introdurre dei vincoli nell'aggiudicazione fa, infatti, saltare un importante punto di presidio e non consente di individuare un mercato protetto. Richiama, quindi, l'attenzione delle forze di maggioranza su un emendamento che ben potrebbe essere sostenuto da queste ultime, che hanno fatto della lotta con-

tro l'apertura agli stranieri una delle loro battaglie campali.

Piero DE LUCA (PD-IDP) nel ricollegarsi a quanto detto dal collega Gnassi, che bene ha espresso la logica politica alla base dell'emendamento in esame, ribadisce come il tessuto produttivo legato alle concessioni demaniali rischi di essere stravolto dalla mancata introduzione di un limite massimo di lotti aggiudicabili. Precisa, infine, che con l'emendamento in esame non si provvede ad una preventiva quantificazione del numero massimo di tali lotti, che si ritiene dovrà essere individuato di volta in volta dall'ente concedente, a seconda del tipo di costa e del tipo di bando, a salvaguardia delle diversità del tessuto imprenditoriale nazionale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), associandosi alla posizione espressa dai colleghi, manifesta sconcerto per l'atteggiamento tenuto dal Governo, che, da un lato, fa proclamare contro l'Unione europea esprimendo l'esigenza di difendere il Paese, dall'altro – su aspetti così delicati – dimostra arretratezza, in nome di una asserita necessità di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento europeo.

Ritiene che esista uno spazio di manovra per difendere le coste italiane, mediante la individuazione di « barriere all'ingresso ». In particolare, cita l'esempio della Spagna e del Portogallo, che hanno stabilito una disciplina di maggiore tutela, garantendo una più efficace ammortizzazione dei costi sostenuti dai concessionari per gli investimenti dagli stessi realizzati. Ribadisce in conclusione l'ignavia con cui il Governo ha gestito il rapporto con l'Unione europea.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Luca 1.98.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sottanelli 1.103.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Gebhard 1.104 e

Deborah Bergamini 1.105 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sottanelli 1.103.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.106: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonafé 1.110 e Dori 1.112.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.116, sottolinea come nel provvedimento in esame non vi sia stata l'opportuna valorizzazione dei requisiti della tutela ambientale, dell'accessibilità e del risparmio energetico. Denuncia che a fronte dei proclami, il Governo non assume iniziative concrete che reputa invece necessarie al fine di dare un effettivo contributo alla transizione energetica, attraverso, ad esempio, la riduzione del consumo della plastica, una migliore gestione delle risorse idriche, la preservazione dell'ecosistema marino. Evidenzia, quindi, che con l'emendamento in esame si intende rendere tali criteri di tutela ambientale specifici parametri di valutazione dell'offerta da parte dell'ente concedente. Ribadisce, in conclusione, ricollegandosi ai precedenti interventi, l'importanza di tutelare i lidi e le piccole e medie imprese italiane.

Le Commissioni respingono l'emendamento Riccardo Ricciardi 1.116.

Devis DORI (AVS), illustra l'emendamento 1.117 a sua prima firma che mira ad escludere, nell'ambito delle offerte presentate nel corso della procedura, quelle avanzate da coloro i quali siano stati condannati per illeciti connessi alla gestione delle spiagge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 1.117.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal gruppo di Azione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti accettano la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Dori 1.122 e Pastorella 1.123, sottoscritti dai membri del gruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.

Prende altresì atto che i proponenti accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Pastorella 1.126, sottoscritto dai membri del gruppo del Partito Democratico.

Prende infine atto che i proponenti accettano la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Simiani 1.149 e Deborah Bergamini 1.154, sottoscritti dai membri del gruppo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.

Pertanto, in ragione del tenore delle riformulazioni, essi verranno posti in votazione dopo gli identici emendamenti Sottanelli 1.131, Gebhard 1.132 e Del Barba 1.133, nonché degli identici emendamenti Gebhard 1.136 e Deborah Bergamini 1.137.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Sottanelli 1.131, Gebhard 1.132 e Del Barba 1.133.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti hanno ritirato gli emendamenti Gebhard 1.136 e Deborah Bergamini 1.137.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Dori 1.122 e Pastorella 1.123, come riformulati (*vedi allegato 2*), l'emendamento Pastorella 1.126, come riformulato (*vedi allegato 2*) e gli emendamenti Simiani 1.149 e Deborah Bergamini 1.154, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.140: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Dori 1.141 e Simiani 1.142.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Deborah Bergamini 1.144 e Gebhard 1.145.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fenu 1.146 e approvano gli identici emendamenti Lovecchio 1.150 e Centemero 1.151 (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Gebhard 1.152 e 1.156, nonché Deborah Bergamini 1.153. Constata, inoltre, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.155: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sottanelli 1.157.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.161: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 1.162, Bonafè 1.169 e Sottanelli 1.170.

Patty L'ABBATE (M5S) sottoscrive l'emendamento Santillo 1.171.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 1.171.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano l'emendamento Lovecchio 1.175.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Sottanelli 1.174 e Gnassi 1.176.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano gli identici emendamenti Gebhard 1.177 e Deborah Bergamini 1.178 e constata, inoltre, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.179: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte infine che sono stati ritirati dai proponenti gli emendamenti Congedo 1.181 e Varchi 1.211.

Piero DE LUCA (PD-IDP), illustrando l'emendamento Stefanazzi 1.183, rileva come, nell'ambito della materia oggetto del provvedimento in esame, la questione degli indennizzi per le imprese concessionarie uscenti fosse particolarmente delicata.

Rileva, a tal proposito, come nel corso della scorsa legislatura, il Governo Draghi, sostenuto anche dal gruppo del Partito Democratico, avesse proposto di tutelare tali soggetti con un indennizzo che comprendesse gli investimenti effettuati anche più di cinque anni prima dell'avviamento dell'azienda, dei beni materiali e immateriali e delle spese non ancora ammortizzate.

Ne chiede, pertanto, l'accantonamento ai fini di un ulteriore approfondimento da parte dei relatori e del Governo.

Marco OSNATO (FDI), *presidente della Commissione Finanze*, rileva che in ordine alla richiesta di accantonamento sembra esservi la disponibilità dei relatori e della rappresentante del Governo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 1.183. Prende quindi atto che i proponenti ritirano l'emendamento Gebhard 1.186 e constata, inoltre, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.187: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissione respingono l'emendamento Sottanelli 1.190.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano l'emendamento Gebhard 1.196 e 1.198, nonché Deborah Bergamini 1.199.

Constata, inoltre, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.197: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Piero DE LUCA (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.201 a sua prima firma, evidenzia come il provvedimento in esame limiti irragionevolmente l'ampiezza dell'e-

lenco dal quale l'ente concedente può scegliere il professionista che effettua la perizia per determinare il valore dell'indennizzo.

Sottolinea che, al contrario, sia opportuno dare una maggiore libertà agli enti concedenti nella scelta del professionista cui affidare tale incarico.

Ancora, ritiene che in determinati casi non siano sufficienti cinque professionisti per gestire la mole di lavoro che potrebbe derivare da valutazioni di indennizzi particolarmente complesse.

Invita, pertanto, i relatori e la rappresentante del Governo ad un supplemento di approfondimento.

Andrea GNASSI (PD-IDP), associandosi al collega De Luca, evidenzia come il provvedimento in esame crei diversi problemi ai soggetti che dovranno gestire le procedure di valutazione degli indennizzi.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Luca 1.201.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti accettano la proposta di riformulazione dei relatori degli identici emendamenti Lovecchio 1.202, Cavandoli 1.203, Dori 1.204 e Sottanelli 1.205.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lovecchio 1.202, Cavandoli 1.203, Dori 1.204 e Sottanelli 1.205, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Del Barba 1.206: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1.210.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.213 a sua prima firma, evidenzia come la maggioranza in realtà condivide la linea politica fin qui espressa dall'opposizione e come abbia esperito un fallimentare tentativo di mantenere un buon rapporto con la cate-

goria dei gestori di attività balneari soggette a concessione.

Sottolinea, altresì, che l'emendamento in esame a sua prima firma è volto a evitare che si provochi un danno gravissimo alle imprese che hanno investito una grande quantità di denaro e di energie nell'avviare e mantenere la propria attività imprenditoriale, che a seguito della messa a gara della concessione verrà acquistata dalle grandi società finanziarie, senza che sia riconosciuta alle imprese uscenti un'equa remunerazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni respingono gli emendamenti Stefanazzi 1.213 e Caso 1.214.

Andrea GNASSI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.215 a sua prima firma, evidenzia che tale proposta sia esemplificativa della linea politica del Partito Democratico su tale materia, proponendo di adeguare i canoni per le concessioni al reale valore di mercato, poiché le attività balneari sono vere e proprie imprese, ma attualmente sono poste al di fuori delle regole di mercato.

Ritiene che i canoni attualmente previsti siano irrisori e che con l'aumento del valore degli stessi, tali introiti si possano reinvestire al fine di effettuare interventi specifici legati allo sviluppo delle coste e alla relativa tutela ambientale.

Sottolinea, infine, come la proposta in esame miri a consentire agli enti concedenti di disporre un aumento fino al 30 per cento del canone da destinare alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, di contrasto al dissesto idrogeologico e di innovazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gnassi 1.215.

Devis DORI (AVS) sottoscrive l'emendamento Sottanelli 1.216.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Sottanelli 1.216 e gli identici emendamenti Dori 1.217 e Pastorella 1.218.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sottanelli 1.222: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Stefanazzi 1.237.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sottanelli 1.238: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonafè 1.241 e Caso 1.242, nonché l'articolo aggiuntivo Caso 1.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Gadda 1.02: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avendo concluso l'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 1 non accantonate, sospende la seduta per consentire di svolgere le necessarie interlocuzioni in merito alle proposte emendative rimaste da esaminare.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18.30.

Ciro MASCHIO, *presidente*, annuncia che è stata depositata una proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Ciocchetti 1.52, Pittalis 1.233 e degli identici emendamenti Bellomo 1.234, Gebhard 1.235, Lacarra 1.236.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciocchetti 1.52, Pittalis 1.233 e sugli identici emendamenti Bellomo 1.234, Gebhard 1.235, Lacarra 1.236, a condizione che siano riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 precedentemente accantonate.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme ai relatori. Desidera altresì dare atto ai componenti delle Commissioni del lavoro proficuo, svolto con spirito collaborativo, che ha consentito di pervenire a una soluzione normativa condivisa, sui cui interverrà il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Montemagni 1.40 che, tuttavia, verrà messo in votazione in quanto sottoscritto dall'onorevole Stefanazzi.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva come l'emendamento contenga quantomeno un riferimento ai beni materiali e immateriali oltre ad eliminare il limite dei cinque anni riferito agli investimenti effettuati per gli indennizzi da erogare. Inoltre, afferma di non comprendere per quali ragioni l'onorevole Montemagni abbia ritirato l'emendamento in discussione e ribadisce che il provvedimento porterà alla rovina il comparto delle imprese balneari.

Andrea GNASSI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, rende noto che la sottoscrizione dell'emendamento Montemagni 1.40 dipende dal fatto che esso è un emendamento di buon senso. Ricorda che entro marzo 2025 il Governo dovrà assumere un provvedimento in materia e che il mantenimento del limite dei cinque anni genererebbe confusione oltre che un blocco degli investimenti in beni materiali ed immateriali da parte delle imprese balneari da oggi al 2027. Invita pertanto il Governo, in caso di reiezione dell'emendamento in esame, a porre rimedio a tale situazione mediante il decreto che esso dovrà adottare entro marzo 2025.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montemagni 1.40.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI ringrazia i commissari per il lavoro svolto e chiarisce che la riformulazione serve per fissare alcuni punti in

maniera chiara. In particolare, essa è volta ad escludere una serie di soggetti dalla nuova normativa prevista per le concessioni demaniali, sottolineando come il riferimento allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da leggersi in combinato disposto con l'articolo 9 del medesimo decreto, inserito nella norma riformulata, consentirà alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva anche paralimpici, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche di esercitare attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle proprie attività istituzionali, qualora l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Ciocchetti 1.52, Pittalis 1.233 e degli identici emendamenti Bellomo 1.234, Gebhard 1.235, Lacarra 1.236 hanno accettato la proposta di riformulazione.

Andrea GNASSI (PD-IDP) annuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo, ritenendo che gli emendamenti in discussione possano migliorare un provvedimento altrimenti affetto da molte criticità.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) annuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo e ritiene che le parole del Ministro Abodi testimonino la capacità del Governo di offrire una giusta soluzione al tema in esame.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ciocchetti 1.52, Pittalis 1.233 e gli identici emendamenti Bellomo 1.234, Gebhard 1.235, Lacarra 1.236 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Lacarra 1.53 e lo ritira, essendo le sue finalità sostanzialmente assorbite dall'approvazione dell'emendamento precedente, come riformulato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti

Gebhard 1.64 e Deborah Bergamini 1.65, l'emendamento Deborah Bergamini 1.78, gli identici emendamenti Gebhard 1.107 e Deborah Bergamini 1.108, l'emendamento Mazzetti 1.109 e l'emendamento Deborah Bergamini 1.119.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pastorella 1.120; si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gnassi 1.121.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Deborah Bergamini 1.139 e 1.172. Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.173; si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Stefanazzi 1.183.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Deborah Bergamini 1.184 e 1.195. Si sono quindi concluse le votazioni sulle proposte emendative.

Avverte altresì che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti in sede consultiva, I Affari costituzionali, III Affari esteri, V Bilancio, recante due condizioni, VII Cultura, recante un'osservazione, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, recante un'osservazione, e XIV Politiche dell'Unione europea, nonché del Comitato per la legislazione.

Avverto che, allo scopo di recepire la condizione espressa dalla Commissione Bilancio, i relatori hanno presentato l'emendamento 17.1, che, non essendovi obiezioni, è posto in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stata depositata una proposta di correzioni di forma che, non essendovi obiezioni, è posta in votazione.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, onorevoli Dondi e Matone per la II Commissione, e onorevoli De Palma e Testa per la VI Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO 1

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI
RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 14.

All'emendamento 14.011 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma « 10.2 », primo periodo, dopo le parole: dei RAEE inserire le seguenti: , del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare.

0.14.011.1. Pavanelli, D'Orso, Fenu.

All'emendamento 14.011 dei Relatori, comma 1, lettera b), capoverso « Art. 11 », comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: la durata di un anno con le seguenti: la durata di sei mesi.

0.14.011.2. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.

All'emendamento 14.011 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma « 6-bis », primo periodo, sostituire le parole: fino al 3 per cento con le seguenti: non inferiore al 2 per cento e fino al 5 per cento.

0.14.011.3. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai RAEE – Pro-

cedura d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097)

1. Considerata la potenzialità di recupero e valorizzazione di materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata dei RAEE e assicurarne così il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:

« 10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del relativo riciclo. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno solare, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione

integrativa. Qualora il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riscontri il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica, nei confronti del sistema collettivo interessato, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis. »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11.

(Ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero")

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno quattrocento metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a quattrocento metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3. I distributori, ivi inclusi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni sul proprio sito *internet*. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare

altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.

4. È ricompreso nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto vendita ovvero presso altri luoghi comunicati al Centro di coordinamento RAEE nel portale messo a disposizione dal medesimo, e realizzati in conformità a quanto previsto al comma 7, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del citato articolo 183, comma 1, lettera mm), o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e del Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del comma 2 non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e il Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere raggruppati e, laddove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito non supera la durata di un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. La tracciabilità del trasporto, ivi incluso quello dal punto vendita al luogo di deposito, è assicurata tramite la compilazione di un modulo semplificato di trasporto, da predisporre anche informato digitale, contenente le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale e la sede operativa del distributore;

b) la data del trasporto;

c) la targa dell'automezzo e il codice fiscale del trasportatore, se diverso dal distributore;

d) il codice dell'elenco rifiuti e la quantità del rifiuto espressa in chilogrammi;

e) il luogo di destinazione.

5. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni, unitamente ai dati indicati nel modulo semplificato di trasporto di cui al comma 5. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.

6. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato e nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'integrità delle apparecchiature è garantita adottando ogni precauzione atta a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono servirsi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza o organizzarsi in proprio conformemente alle disposizioni del presente decreto.

7. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 né all'obbligo di comunicazione di cui all'arti-

colo 189, comma 3, del medesimo decreto e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto stesso.

8. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati. »;

c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione degli obblighi medesimi. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclo ».

14.011. I Relatori.

All'emendamento 14.012 dei Relatori, comma 1, capoverso « Art. 178-quater », sopprimere il comma 10.

0.14.012.1. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.

All'emendamento 14.012 dei Relatori, comma 1, capoverso « Art. 178-quater », comma 10, sopprimere le parole: prescindere dall'uso di imballaggi ovvero.

0.14.012.2. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

1. Al Capo I del Titolo I della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 178-ter, è inserito il seguente:

« Art. 178-quater.

(Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo.

2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende quella definita all'articolo 3, lettera i), del Regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione sul mercato del commercio elettronico di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i

gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.

4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento agli obblighi di:

a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;

b) raccolta e invio, da parte dei gestori della piattaforma ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione, delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c);

c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;

d) comunicazione, da parte dei gestori delle piattaforme, delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e).

5. Gli accordi fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori della piattaforma di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al comma 3.

6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

7. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione trasmettono gli accordi di cui al comma 3 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi sessanta giorni, può richiederne modifiche ovvero integrazioni. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. Gli accordi di cui al comma 3 acquistano efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.

8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi di cui al comma 4 e, con modalità semplificate e senza oneri aggiuntivi, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme.

9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3.

10. Per i prodotti di cui al Titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo riguardano esclusivamente la immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.

11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle micro imprese come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo. ».

14.012. I Relatori.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di

rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica)

1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: « migliori tecniche disponibili di cybersicurezza », sono inserite le seguenti: « , di intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, »;

b) all'articolo 22, comma 1, alinea, dopo le parole: « sotto la vigilanza e il controllo dell'ARERA », sono inserite le seguenti: « e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza ».

4. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

16.012. I Relatori.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i compor-

tamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

16.013. I Relatori.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 4, 10 e 14, comma 1 con le seguenti: articoli 4 e 10

17.1. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole: al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, ;

b) alla lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: legge 4 dicembre 1993, n. 494, inserire le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, ;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ri-

creative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea.

** 1.52. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Colombo.*

** 1.233. (Nuova formulazione) Pittalis, Rubano, Caroppo.*

** 1.234. (Nuova formulazione) Bellomo, Bisa, Morrone, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.*

** 1.235. (Nuova formulazione) Gebhard.*

** 1.236. (Nuova formulazione) Lacarra.*

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ».

**** 1.60.** (Nuova formulazione) Montemagni, Bellomo, Pizzimenti, Bruzzone, Cavandoli, Furgiuele, Zinzi, Barabotti, Sasso, Carrà, Miele, Giagoni, Ziello, Sudano, Loizzo, Pierro, Ottaviani, Zoffili, Latini, Morrone, Toccalini, Crippa.

**** 1.61.** (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Rubano.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo.

*** 1.88.** (Nuova formulazione) Gebhard, Steger, Manes, Schullian, Congedo.

*** 1.89.** (Nuova formulazione) Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti: anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali di affezione.

**** 1.122.** (Nuova formulazione) Dori, Borrelli, Gianassi, Merola, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, D'Alfonso, Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, D'Orso, Fenu, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

**** 1.123.** (Nuova formulazione) Pastorella, D'Alessio.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera e), aggiungere, in fine,

le seguenti: anche con riguardo all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie.

1.126. (Nuova formulazione) Pastorella, D'Alessio, Gianassi, Merola, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, D'Alfonso, Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riguardo all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità.

*** 1.149.** (Nuova formulazione) Simiani, Malvasi, Gianassi, Merola, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, D'Alfonso, Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, D'Orso, Fenu, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

*** 1.154.** (Nuova formulazione) Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera g), dopo le parole: l'impegno ad assumere, inserire la seguente: preferibilmente.

**** 1.150.** Lovecchio, Rubano, Pella.

**** 1.151.** Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai, Morrone, Cavandoli, Bellomo.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: di un professionista nominato con le seguenti: di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati.

*** 1.202.** (Nuova formulazione) Lovecchio, Rubano, Pella.

*** 1.203.** (Nuova formulazione) Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai, Morrone.

*** 1.204.** (Nuova formulazione) Dori, Borrelli.

*** 1.205.** (Nuova formulazione) Sottanelli.

ART. 7.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* ; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonché al numero di funzionalità non sviluppate;

b) *dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi;

c) *al comma 10:*

1) *alla lettera a), dopo le parole:* non applicano *inserire le seguenti:* , ove prevista,

2) *alla lettera d), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

7.2. (Nuova formulazione) Osnato.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. L'assunzione straordinaria di 200 unità di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-

legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: « 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

11.01. (Nuova formulazione) Congedo.

ART. 14.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono individuati *fino alla fine del comma con le seguenti:* , individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilità.

* **14.5.** (Nuova formulazione) Bisa, Gusmeroli, Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bagnai, Morrone.

* **14.6.** (Nuova formulazione) Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani.

* **14.7.** (Nuova formulazione) Congedo.

* **14.8.** (Nuova formulazione) Lovecchio, Rubano, Pella.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097)

1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:

« 10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documen-

tazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis »;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. – (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero") – 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito *internet*. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.

4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 40 del 20 febbraio 2023. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al primo periodo sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.

5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.

6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis*, comma 3, del decreto legislativo stesso.

7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 dell'8 marzo 2010 e n. 121 del 31 maggio 2016 sono abrogati »;

c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio ».

14.011. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico)

1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 178-quater. – (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico) – 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di

commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo.

2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.

4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di:

a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;

b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;

c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;

d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).

5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli ade-

guamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.

6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-*bis* o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.

8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-*ter*, comma 8, è istituita un'apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.

9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi

sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.

11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo ».

14.012. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 15.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633. La SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati.

3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 171-*bis*:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della presente legge »;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: « SIAE » è sostituita dalle seguenti: « ai sensi della presente legge »;

b) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *d*), le parole: « , ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge »;

c) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: « di contrassegno SIAE, ove richie-

sto, o provvisti di contrassegno SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno »;

d) all'articolo 171-*septies*, comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

e) all'articolo 181-*bis*:

1) al comma 1, la parola: « appone » è sostituita dalle seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, a richiesta degli interessati, » e dopo le parole: « accordi tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti »;

2) al comma 2, le parole: « la SIAE verifica » sono sostituite dalle seguenti: « la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano »;

3) al comma 3, dopo le parole: « tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti », le parole: « , anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis*, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti »;

4) al comma 4:

a) dopo le parole: « I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno » sono inserite le seguenti: « nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie »;

b) le parole: « sentite la SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti »;

c) dopo le parole: « tra la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti »;

5) al comma 6, dopo le parole: « trimestralmente la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione

collettiva e le entità di gestione indipendenti », dopo le parole: « e la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti » e dopo le parole: « alla SIAE » sono inserite le seguenti: « , agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti »;

6) al comma 7, dopo le parole: « la SIAE » sono inserite le seguenti: « , gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti ».

3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di cui al comma 3-*bis*, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-*ter* hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15.7. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure di infrazione e pre-infrazione)

1. Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non ante-

riore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.07. *(Nuova formulazione)* Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica)

1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il

regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio; ».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: « migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza » sono inserite le seguenti: « , di intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, »;

b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza ».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

16.012. I Relatori.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per

i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

16.013. I Relatori.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 4, 10 e 14, comma 1 *con le seguenti:* articoli 4 e 10.

17.1. I Relatori.

ALLEGATO 3

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 5 agosto 2022, n. 118 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera a):

al numero 1.1), secondo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « della disposizione di cui al presente numero », le parole: « deliberati anteriormente a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 » e le parole: « all'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore »;

al numero 1.2), capoverso a), le parole: « al Registro nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro nazionale » e le parole: « quelle gestite dagli » sono sostituite dalle seguenti: « e quelle gestite dagli »;

alla lettera b), capoverso Art. 4:

al comma 1, le parole: « e), f) » sono sostituite dalle seguenti: « e) e f), »;

al comma 2, le parole: « sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio », le parole: « , per almeno

trenta giorni » sono soppresse e le parole: « italiana, e per » sono sostituite dalle seguenti: « italiana e, per »;

al comma 3:

al secondo periodo, la parola: « condente » è sostituita dalla seguente: « concedente » e le parole: « salvo nel caso » sono sostituite dalle seguenti: « tranne che nel caso »;

al terzo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 4, alinea, le parole: « del sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « del sito internet istituzionale »;

al comma 5, la parola: « ai », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « a »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « del principio » sono sostituite dalle seguenti: « dei principi »;

alla lettera b), la parola: « indicati » è sostituita dalla seguente: « indicato »;

al comma 7, secondo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 9, primo periodo, le parole: « da adottarsi » sono sostituite dalle seguenti: « , da adottare »;

al comma 10, lettere a) e b), la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;

al comma 11:

al primo periodo, dopo le parole: « lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 13, le parole: « all'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore »;

al comma 2, le parole: « 22 dicembre 2022, n. 198, » sono sostituite dalle seguenti: « 29 dicembre 2022, n. 198, ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: « vecchiaia e superstiti » sono sostituite dalle seguenti: « , la vecchiaia e i superstiti ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera b), le parole: « persona, oppure » sono sostituite dalle seguenti: « persona oppure ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « amministrativa-contabile » sono sostituite dalle seguenti: « amministrativo-contabile », le parole: « unità Area Funzionari » sono sostituite dalle seguenti: « unità dell'area dei funzionari » e le parole: « unità Area Assistenti » sono sostituite dalle seguenti: « unità dell'area degli assistenti »;

al secondo periodo, dopo le parole: « a tempo indeterminato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « all'Area Funzionari » sono sostituite dalle seguenti: « all'area dei funzionari » e le parole: « all'Area Assistenti » sono sostituite dalle seguenti: « all'area degli assistenti »;

al comma 3, le parole: « quanto a euro 2.000.000, » sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a euro 2.000.000 » e dopo le parole: « con modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla rubrica, le parole: « amministrativa-contabile » sono sostituite dalle seguenti: « amministrativo-contabile ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;

alla lettera a), le parole: « direttiva 2016/800/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, »;

alla lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « legge 26 luglio 1975, n. 354 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, alea, le parole: « di una di una o più » sono sostituite dalle seguenti: « di una o più »;

alla lettera e), capoverso 12-bis:

al comma 1, dopo le parole: « quanto previsto dall'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 3, lettera c), le parole: « e fisica e » sono sostituite dalle seguenti: « sia fisica sia »;

al comma 5, le parole: « alla età e capacità » sono sostituite dalle seguenti: « all'età e alle capacità »;

al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: « dell'11 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'11 maggio 2016, »;

alla rubrica, le parole: « direttiva 2016/800/UE » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva (UE) 2016/800 ».

All'articolo 6:

al comma 1, alea, le parole: « 144, dopo il comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 144, dopo il comma 1 »;

alla rubrica, le parole: « n. 144 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 144, ».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « all'articolo 3, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3 del », le parole: « del 4 luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 4 luglio 2018 », le parole: « n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, » e le parole: « n. 551/2004, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 551/2004 »;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: « dall'Autorità nazionale di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità nazionale di vigilanza »;

alla lettera e), le parole: « le informazioni e chiarimenti » sono sostituite dalle seguenti: « le informazioni e i chiarimenti »;

alla lettera f), le parole: « paragrafo 2 del » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, del »;

al comma 12, le parole: « all'E.N.A.C » sono sostituite dalle seguenti: « all'E.N.A.C. ».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera b), capoverso 1, le parole: « provvede ad adottare e mantiene » sono sostituite dalle seguenti: « adotta e mantiene »;

alla rubrica, le parole: « in materia sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di sicurezza ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 15-bis, le parole: « eccessivo, rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « eccessivo rispetto ».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « contraenti dell'accordo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « aderenti all'Accordo », le parole: « Svizzera, di

Paesi » sono sostituite dalle seguenti: « Svizzera e di Paesi »;

alla lettera d), le parole: « contraenti dell'Accordo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « aderenti all'Accordo ».

All'articolo 11:

alla rubrica, le parole: « infrazione 2014/4231 » sono sostituite dalle seguenti: « infrazione n. 2014/4231 »;

All'articolo 12:

alla rubrica, le parole: « 30 marzo 2001 n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165 ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in causa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa » e la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente: « Fondo »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « in zone di superamento » sono sostituite dalle seguenti: « in zone nelle quali è intervenuto il superamento », le parole: « 2010 n. 155 e » sono sostituite dalle seguenti: « 2010, n. 155, » e le parole: « in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto » sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO₂), »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « del programma » sono inserite le seguenti: « di cui al medesimo comma 1 » e le parole: « rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI » sono sostituite dalle seguenti: « che sono gli enti proponenti gli interventi nonché l'ANCI »;

al secondo periodo, le parole: « legge n. 234 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

al quarto periodo, la parola: « (CUP) » è soppressa;

al comma 4, le parole: « in causa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa », dopo le parole: « del TFUE, in merito ai superamenti » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « NO₂ » è sostituita dalla seguente: « NO₂ » e le parole: « di seguito denominato Piano » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato “Piano” »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « e per il PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « e il PNRR »;

al secondo periodo, dopo le parole: « d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti » sono sostituite dalle seguenti: « dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure » sono sostituite dalle seguenti: « l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate »;

al comma 7:

al primo periodo, la parola: « decorrente » è sostituita dalla seguente: « decorrenti »;

al secondo periodo, le parole: « può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonché disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « la durata del Piano può essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso »;

al comma 8, le parole: « di carattere finanziario, » sono sostituite dalla seguente: « finanziario », la parola: « NO₂ » è sostituita dalla seguente: « NO₂ » e le parole: « in

causa » sono sostituite dalle seguenti: « relativa alla causa »;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: « delle Piano » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano » e la parola: « (ISPRA) » è soppressa;

al secondo periodo, le parole: « dell'ambiente della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

al terzo periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo periodo ».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), la parola: « congiunzione » è sostituita dalla seguente: « parola »;

alla lettera b):

il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) al primo comma, le parole: “ed agli altri organismi di gestione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti” »;

al numero 2), le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;

al numero 3), dopo le parole: « 2017, n. 35 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al numero 4), la parola: « S.I.A.E. » è sostituita dalla seguente: « SIAE », dopo le parole: « categoria di titolari » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1), »;

al numero 5), la parola: « (S.I.A.E.) » è sostituita dalla seguente: « (SIAE), »;

al comma 3:

alla lettera d), capoverso 5-bis, le parole: « , devono essere inoltre diversifi-

cati » sono sostituite dalle seguenti: « e devono essere diversificati »;

alla lettera e), capoverso 3-bis, *alinea*, le parole: « al più tardi entro novanta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i novanta giorni successivi » e dopo le parole: « di cui all'articolo 17, » sono inserite le seguenti: « comma 2, »;

alla lettera f), capoverso 1-bis:

al primo periodo, le parole: « Registro delle imprese di cui alla legge » sono sostituite dalle seguenti: « registro delle imprese, di cui al capo II della legge » e le parole: « sul proprio sito web » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

al secondo periodo, la parola: « (SIAE) » è soppressa, le parole: « sul proprio sito web » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e le parole: « Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 » sono sostituite dalle seguenti: « predetto registro delle imprese ».

All'articolo 16:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore », le parole: « e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno » sono soppresse e le parole: « del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione »;

alla lettera a), la parola: « nome » è sostituita dalle seguenti: « nome e cognome »;

alla lettera c), le parole: « europea » e le parole: « , sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati » sono soppresse;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno »;

al comma 2, le parole: « Il comma 1 non si applica » sono sostituite dalle seguenti: « I commi 1 e 1-bis non si applicano » e le parole: « al diritto dell'Unione e nazionale a tutela » sono sostituite dalle seguenti: « alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela ».

All'articolo 17:

al comma 1, la parola: « interessate » è sostituita dalla seguente: « competenti ».

All'allegato 1, allegato 4-quater:

alla voce NCPG 215, le parole: « Capo d'Ali' » sono sostituite dalle seguenti: « Capo d'Alì »;

alla voce NCPG 225, la parola: « Calava' » è sostituita dalla seguente: « Calavà ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	43

SEDE REFERENTE

Lunedì 28 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 18.55.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

C. 1950 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha approvato da ultimo gli emendamenti Bisa 1.35, Pittalis 1.37, Gianassi 1.38, D'Orso 1.39, gli identici emendamenti Bonifazi 1.40 e Enrico Costa 1.41, Michelotti 1.42, gli identici Dori 1.43, Gallo 1.44 e Patriarca 1.45, come riformulati in identico testo, e che dall'approvazione del testo riformulato è conseguito altresì l'assorbimento degli emendamenti Bonifazi 1.36, Gallo 1.51 e 1.52.

Avverte, quindi, che l'esame delle proposte emendative riprende a partire dall'e-

mendamento Dori 1.46, su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti a firma del collega Dori 1.46, 1. 47 e 1.49.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dori 1.46 e 1.47 e approva gli identici emendamenti Dori 1.49 e Buonguerrieri 1.50 (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano l'emendamento Patriarca 1.53.

Federico GIANASSI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.56 a sua prima firma, evidenzia l'opportunità di consentire che i magistrati onorari, a seguito del giudizio quadriennale di idoneità a svolgere funzioni giudiziarie, possano ottenere il passaggio ad un livello retributivo superiore.

Ritiene che tale proposta sia pienamente in linea con i principi della Pubblica Amministrazione e che renderebbe il provvedimento in esame maggiormente rispondente alle necessità della categoria dei magistrati onorari.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.56.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento Pittalis 1.60.

La Commissione respinge l'emendamento Pittalis 1.60.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dori 1.62 e Bonifazi 1.61: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Dori 1.63 e 1.64.

La Commissione respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Dori 1.63 e 1.64 e approva l'emendamento Buonguerrieri 1.69 (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonifazi 1.70: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Patriarca 1.72.

La Commissione approva l'emendamento Patriarca 1.72, come riformulato (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonifazi 1.74: s'intende che vi abbiano rinunciato. Avverte che Gianassi sottoscrive l'emendamento Dori 1.76.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli emendamenti D'Orso 1.75 e 1.78, evidenzia come nel provvedimento in esame si preveda una drastica riduzione della retribuzione per i magistrati onorari non esclusivisti e come, invece, con gli emendamenti in esame si miri a parametrare adeguatamente il compenso di tali soggetti a quello

dei magistrati onorari esclusivisti, tramite un preciso calcolo matematico.

Sottolinea, infatti, come i magistrati onorari non esclusivisti abbiano riposto un legittimo affidamento nella retribuzione che è attualmente loro riconosciuta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 1.75, Dori 1.76 e 1.78.

Federico GIANASSI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.79 a sua prima firma e associandosi alla collega Giuliano, evidenzia la delicatezza della questione del trattamento retributivo dei magistrati onorari non esclusivisti, criticando la proposta del Governo su tale aspetto contenuta nel provvedimento in esame.

Pur non ritenendola sufficientemente adeguata, esprime apprezzamento per l'approvazione dell'emendamento Patriarca 1.72, come riformulato, poiché esso innalza la retribuzione annua lorda di tali soggetti a 25.000 euro rispetto ai 20.000 euro previsti dal provvedimento in esame.

Chiede, quindi, che venga approvato l'emendamento in esame, che innalza ulteriormente a 39.000 euro la retribuzione annua lorda dei magistrati onorari non esclusivisti.

Dichiara, infine, che non interverrà sul successivo emendamento a sua prima firma, sottolineando semplicemente che prevede una retribuzione di minore entità rispetto a quella prevista dalla proposta in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 1.79 e 1.80.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento Pittalis 1.81.

La Commissione respinge l'emendamento Patriarca 1.81.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, a seguito di interlocuzioni informali con il presentatore, lo invita al ritiro dell'emendamento Gallo 1.82, precedentemente ac-

cantonato, poiché i ministeri di competenza non potranno esprimersi su tale proposta in tempo utile per l'esame in sede referente. Suggestisce, pertanto, all'onorevole Gallo di ripresentare tale emendamento nel corso dell'esame in Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gallo 1.82: s'intende che vi abbia rinunciato.

Prende atto, inoltre, che il proponente accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Michelotti 2.2.

La Commissione approva l'emendamento Michelotti 2.2, come riformulato (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento

Bonifazi 3.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento Pittalis 3.3.

La Commissione respinge l'emendamento Pittalis 3.3 e approva l'emendamento Buonguerrieri 3.4 (*vedi allegato*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si sono quindi concluse le votazioni sulle proposte emendative e che il testo risultante dall'esame delle proposte emendative sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.

* **1.49.** Dori, Gianassi

* **1.50.** Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 31-bis, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 13, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

1.69. Buonguerrieri, Dondi.

Al comma 1, lettera f), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 25.000.

1.72. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: prove valutative già concluse aggiungere le seguenti: , oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma,.

2.2. (Nuova formulazione) Michelotti.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica.

3.4. Buonguerrieri, Dondi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Comunicazioni del Presidente	44

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Audizione dei consulenti della Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lunedì 28 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 16 ottobre scorso ha convenuto sull'opportunità di avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva del 29 marzo 2023, e dell'articolo 23 del Regolamento interno, della collaborazione, con incarico a tempo parziale e non retribuito, salvo il rimborso delle spese, dell'avvocato Angelo Lattarulo.

La presidenza avvierà le procedure previste per il perfezionamento della nomina.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI

Lunedì 28 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dei consulenti della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione dei consulenti della Commissione. Invita quindi i commissari ad intervenire

preliminarmente alle relazioni dei consulenti.

Intervengono Andrea DE MARIA (PD-IDP), Massimo MILANI (FDI), Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), Augusta MONTARULI (FDI) e Antonino IARIA (M5S), nonché Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e successivamente i consulenti Andrea DONGARRÀ, Laura RICCI, Nicola PICCO, Simone OMBUEN, Micaela OTTOMANO, Antonio Rosario DERINALDIS, Armando BALDUCCI, Marco ACCORINTI, Maria Eugenia CADEDDU, Giuseppe SALADINI, Giuseppe

FRANCOLINO, Patrizia RATTI e Angelo LATTARULO.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia i consulenti per la loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)**

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	3
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori proposte emendative presentate dai relatori e relativi subemendamenti)</i>	19
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	25
<i>ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate)</i>	35

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	43

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Comunicazioni del Presidente	44

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Audizione dei consulenti della Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0113080